



Società Consortile per Azioni con sede legale in Milazzo (ME)  
98057 - Contrada Mangiavacca  
Capitale Sociale Euro 171.143.000,00 interamente versato  
Codice Fiscale e Partita IVA: 04966251003  
C.C.I.A.A. di Messina - R.E.A. n° 171213

Casella Postale n.178  
Telefax: 090 9232200  
Telefono: 090 9232.1 (selezione passante)



Riferimenti da citare nella risposta

Prot. 020/DIRGE/PM/ab



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e  
del Mare - D.G. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

E.prot DVA - 2015 - 0004976 del 23/02/2015

Milazzo, 20.02.2015

TRASMESSA VIA PEC

Spett.le  
**Ministero dell'Ambiente e della Tutela  
del Territorio e del Mare**  
Direzione Generale per le Valutazioni e  
le Autorizzazioni Ambientali  
Via Cristoforo Colombo, 44  
00147 ROMA

**Oggetto:** Decreto DVA-DEC-2011-0000042 - Autorizzazione Integrata Ambientale della Raffineria di Milazzo S.C.p.A. integrata dal provvedimento di Compatibilità Ambientale prot. DVA DEC-2011-0000255 del 16/05/2011 per l'esercizio della Raffineria sita nei comuni di Milazzo e San Filippo del Mela - Richiesta aggiornamento ai sensi dell'art. 273 c. 3 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..



Con riferimento alla vs. DVA-2015-0001732 del 20/01/2015 di pari oggetto, si trasmette con la presente e ai sensi dell'art. 29-nonies, la richiesta di aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale della Raffineria di Milazzo S.C.p.A., in ottemperanza all'art. 273 c. 3 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.

Con la presente istanza la Società non intende comunque prestare acquiescenza a quanto affermato da Codesta Direzione con la nota DVA-2015-0001732 del 20/01/2015 in merito alla necessità di adeguamento dei limiti di emissione dei grandi impianti di combustione facenti parte dell'installazione Raffineria (attività 1.2 allegato VIII), ai sensi dell'art. 273, co. 3, D.Lgs. n. 152/06, così come modificato dal D.Lgs. n. 46/14.

In allegato alla presente comunicazione è riportata la relazione con le informazioni tecniche sugli impianti, ritenute necessarie al fine della fissazione dei nuovi limiti emissivi. L'originale della ricevuta del versamento della tariffa istruttoria prevista sarà inviato con lettera raccomandata.

Distinti saluti  
**Raffineria di Milazzo S.C.p.A.**  
Il Direttore Generale  
**Ing. Pietro Maugeri**



**Relazione tecnica a supporto della comunicazione  
ex art. 29-nonies richiesta da MATTM-DVA ai fini  
dell'aggiornamento dell'Autorizzazione ai sensi  
dell'art. 273 comma 3 di cui al D.Lgs. 152/06.**



## INTRODUZIONE

La Raffineria di Milazzo S.C.p.A. è intestataria del Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale (Decreto AIA) prot. DVA DEC-2011-0000042 del 14/02/2011, rilasciato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed integrato dal Decreto di Compatibilità Ambientale/Autorizzazione Integrata Ambientale (Decreto AIA/VIA) Prot. DVA DEC-2011-0000255 del 16/05/2011.

La presente relazione tecnica riporta tutte le informazioni necessarie a determinare i valori limite dei punti di emissione relativi alle unità di combustione della Raffineria che il MATTM-DVA ritiene ricadano negli obblighi di cui all'art. 273 c. 3 essendo caratterizzati da una potenza di combustione superiore a 50 MWt. Sulla base delle suddette informazioni impiantistiche e operative, sempre riferite alla massima capacità produttiva (MCP), il Gestore ha formulato la sua proposta di limiti alle emissioni e ove necessario, anche le modifiche impiantistiche e gestionali necessarie per poter trarre i limiti stessi, i tempi richiesti per l'adeguamento e la tipologia di monitoraggio e controllo dei punti di emissione in oggetto, tenendo conto di quanto già previsto dai decreti AIA e dai pareri istruttori e piani di monitoraggio in essa contenuti.

L'aggiornamento dell'autorizzazione ai nuovi limiti non comporta alcuna variazione della capacità di lavorazione dell'installazione e non comporta alcun aumento dei livelli emissivi né quindi impatti significativi e negativi sull'ambiente. L'oggetto della presente relazione tecnica si configura pertanto in una modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29-nonies.

La presente relazione è articolata come segue:

Par. 1: Informazioni sull'installazione

Par. 2: Attuale configurazione dei punti di emissione considerati da MATTM-DVA ricadenti nel campo di applicazione art. 273 c.3

Par. 3: Limiti emissivi proposti dal Gestore

Par. 4: Modifiche tecnico/gestionali richieste e cronoprogramma degli interventi;

Par. 5: Effetti ambientali della modifica e non sostanzialità della proposta



---

## PAR. 1: INFORMAZIONI SULL'INSTALLAZIONE

Ragione Sociale: Raffineria di Milazzo S.C.p.A.

Sede: Contrada Mangiavacca - 98057 Milazzo (ME)

Referente IPPC-AIA: Ing. Antonio Buccarelli

Descrizione modifica: Aggiornamento dei limiti emissivi dei punti di emissione considerati da MATTM-DVA ricadenti nel campo di applicazione art. 273 comma 3.



**PAR. 2: ATTUALE CONFIGURAZIONE DEI PUNTI DI EMISSIONE CONSIDERATI DA MATTM-DVA RICADENTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE ART. 273 COMMA 3;**

I punti di emissione che, secondo quanto comunicato da MATTM-DVA con nota prot n. DVA-2015-0001732 del 20/01/2015, richiedono un aggiornamento dei limiti rispetto a quanto prescritto dai Decreti AIA e VIA-AIA di cui l'installazione Raffineria di Milazzo è già in possesso sono i seguenti:

- Punto di emissione E-1
- Punto di emissione E-3
- Punto di emissione E-5
- Punto di emissione E-8
- Punto di emissione E-25
- Punto di emissione E-30
- Punto di emissione E-14-C5
- Punto di emissione E-14-TGG

**2.1 Punto di emissione E-1**

Il Camino E-1 convoglia i fumi provenienti dal forno di combustione dell'impianto Topping3. Il forno è caratterizzato da una potenza complessiva di combustione > 50MWt ed è del tipo multicombustibile. Nella Tab. 2.1 seguente sono riportate le caratteristiche principali del forno necessarie a determinare i limiti emissivi ai sensi di quanto previsto dall'art. 273 D.Lgs. 152/06 e dagli allegati da detto articolo richiamati.

Tabella 2.1:

Camino E-1	Impianto	Forni	Combustibili utilizzati	Potenza termica impianti di combustione (MWt)	Impianto anteriore al 2002 si/no
	Topping3	F-1	Liquido Gassoso	163	Si
<b>Totale camino</b>			<b>Multi combustibile</b>	<b>163</b>	

**2.2 Punto di emissione E-3**

Il Camino E-3 convoglia i fumi provenienti dal forno di combustione dell'impianto Topping4. Il forno è caratterizzato da una potenza complessiva di combustione > 50MWt ed è del tipo multicombustibile. Nella Tab. 2.2 seguente sono riportate le caratteristiche principali del forno necessarie a determinare i limiti emissivi ai sensi di quanto previsto dall'art. 273 D.Lgs. 152/06 e dagli allegati da detto articolo richiamati.



Tabella 2.2:

Camino E-3	Impianto	Forni	Combustibili utilizzati	Potenza termica impianti di combustione (MWt)	Impianto anteriore al 2002 si/no
	Topping4	F-1	Liquido Gassoso	163	Si
<b>Totale camino</b>			<b>Multi combustibile</b>	<b>163</b>	

### 2.3 Punto di emissione E-5

Il Camino E-5 convoglia i fumi provenienti dal forno di combustione dell'impianto Vacuum. Il forno è caratterizzato da una potenza complessiva di combustione > 50MWt ed è del tipo multicombustibile.

Nella Tab. 2.3 seguente sono riportate le caratteristiche principali del forno necessarie a determinare i limiti emissivi ai sensi di quanto previsto dall'art. 273 D.Lgs. 152/06 e dagli allegati da detto articolo richiamati.

Tabella 2.3:

Camino E-5	Impianto	Forni	Combustibili utilizzati	Potenza termica impianti di combustione (MWt)	Impianto anteriore al 2002 si/no
	Vacuum	F-1	Liquido Gassoso	83	Si
<b>Totale camino</b>			<b>Multi combustibile</b>	<b>83</b>	

### 2.4 Punto di emissione E-8

Il Camino E-8 convoglia i fumi provenienti dai 3 forni di combustione dell'impianto Reforming e dal forno dell'impianto HDT. I forni sono caratterizzati da una potenza complessiva di combustione > 50MWt e sono del tipo monocombustibile gassoso. Nella Tab. 2.4 seguente sono riportate le caratteristiche principali dei forni necessarie a determinare i limiti emissivi ai sensi di quanto previsto dall'art. 273 D.Lgs. 152/06 e dagli allegati da detto articolo richiamati.



Tabella 2.4:

Camino E-8	Impianto	Forni	Combustibili utilizzati	Potenza termica impianti di combustione (MWt)	Impianto anteriore al 2002 si/no
	Reforming	F-301/ F-302/ F-303	Gassoso	53,8	Si
	HDT	F-201	Gassoso	6,3	Si
<b>Totale camino</b>			<b>Monocombustibile gassoso</b>	<b>60,1</b>	

## 2.5 Punto di emissione E-25

Il Camino E-25 convoglia i fumi provenienti dai forni di combustione degli impianti "Idrogeno1, LC-Finer e Hydrocracker (HDC)". I forni sono caratterizzati da una potenza complessiva di combustione > 50MWt e sono del tipo multi combustibile. Il complesso degli impianti di combustione afferenti al camino E-25 è da considerarsi multicomcombustibile.

Nella Tab. 2.5 seguente sono riportate le caratteristiche principali del forno necessarie a determinare i limiti emissivi ai sensi di quanto previsto dall'art. 273 D.Lgs. 152/06 e dagli allegati da detto articolo richiamati.

Tabella 2.5:

Camino E-25	Impianto	Forni	Combustibili utilizzati	Potenza termica impianti di combustione (MWt)	Impianto anteriore al 2002 si/no
	Idrogeno1	F-101	Gassoso	83	Si
	LC-Finer	F-101/F-102/ F-201/F-301	Liquido Gassoso	40	Si
	Hydrocracker (HDC)	F-01/ F-02A/ F-02B	Gassoso	55	Si
<b>Totale camino</b>			<b>Multi combustibile</b>	<b>178</b>	

## 2.6 Punto di emissione E-30

Il Camino E-30 convoglia i fumi provenienti dal forno di combustione dell'impianto Idrogeno 3. Il forno è caratterizzato da una potenza complessiva di combustione > 50MWt ed è del tipo monocombustibile gassoso.

Nella Tab. 2.6 seguente sono riportate le caratteristiche principali del forno necessarie a determinare i limiti emissivi ai sensi di quanto previsto dall'art. 273 D.Lgs. 152/06 e dagli allegati da detto articolo richiamati.

Tabella 2.6:

Camino E-30	Impianto	Forni	Combustibili utilizzati	Potenza termica impianti di combustione (MWt)
	Idrogeno 3	F-01	Gassoso	50,7
<b>Totale camino</b>			<b>Monocombustibile gassoso</b>	<b>50,7</b>

## 2.7 Punto di emissione E-14/C-5

I fumi provenienti dalla caldaia C5 della Centrale termoelettrica di Raffineria sono convogliati al camino E-14. La caldaia C5 è caratterizzata da una potenza complessiva di combustione > 50MWt ed è del tipo multicombustibile.

Nella Tab. 2.7 seguente sono riportate le caratteristiche principali dell'impianto necessarie a determinare i limiti emissivi ai sensi di quanto previsto dall'art. 273 D.Lgs. 152/06 e dagli allegati da detto articolo richiamati.

Tabella 2.7:

Camino E-14/C5	Impianto	Apparecchiatura	Combustibili utilizzati	Potenza termica impianti di combustione (MWt)	Impianto anteriore al 2002 si/no
	Caldaia 5	C-5	Liquido Gassoso	109	Si
<b>Totale camino</b>			<b>Multi combustibile</b>	<b>109</b>	



### 2.8 Punto di emissione E-14/Turbogas+C201

I fumi provenienti dalla turbina a gas (TGG101) accoppiata ad una caldaia a recupero (C-201) con sistema di post combustione per la cogenerazione di vapore ed energia elettrica sono convogliati al camino E-14.

Nel dettaglio si tratta della seguente unità:

- Turbina a gas TGG-101 da 25 MWe accoppiata alla caldaia C-201

Nella Tab. 2.8 seguente sono riportate le caratteristiche principali delle unità di combustione, necessarie a determinare i limiti emissivi ai sensi di quanto previsto dall'art. 273 c. 3 D.Lgs. 152/06 e dagli allegati da detto articolo richiamati.

Tabella 2.8:

Camino E-14/ TG+C201	Impianto	Apparecchiatura	Combustibili utilizzati	Potenza termica impianti di combustione (MWt)	Impianto anteriore al 2002 si/no
	Turbina a gas	TGG-101	Gassoso	91	Si
	Caldaia a recupero	C-201	Liquido Gassoso	71	Si
<b>Totale camino</b>			<b>Multi combustibile</b>	<b>162</b>	



### PAR. 3: LIMITI EMISSIVI PROPOSTI DAL GESTORE

La proposta di limiti emissivi formulata dal Gestore si basa, ove applicabile, sui criteri stabiliti per gli impianti di combustione multicom bustibili > 50 MWt di cui all'allegato II parte I punti 3.3 relativamente a NO<sub>x</sub> e Polveri e 3.4 relativamente a SO<sub>2</sub>, che prevedono la possibilità di applicare le disposizioni concernenti il combustibile determinante, inteso come il combustibile con il più elevato valore limite di emissione, trattandosi di impianti di combustione anteriori al 2013 che utilizzano residui della distillazione e di conversione del petrolio greggio (olio combustibile e gas di raffineria), da soli o con altri combustibili per i propri consumi.

Il calcolo dei limiti proposti si basa sui criteri di cui alle lettere a), b) e c) che indicano la procedura di determinazione qualora la proporzione del calore fornito dal combustibile determinante (nel caso specifico l'olio combustibile) è inferiore al 50% del totale.

La formula di calcolo utilizzata per il valore limite di emissione è la seguente:

$$VLE_{3,3} = \text{Fraz}_{\text{det o.c.}} \times (VLE_{\text{det o.c.}} \times 2 - VLE_{\text{f.g.}}) + \text{Fraz}_{\text{f.g.}} \times VLE_{\text{f.g.}}$$

dove:

Fraz<sub>det o.c.</sub> è la percentuale di calore fornito dal combustibile determinante (olio combustibile)

Fraz<sub>f.g.</sub> è la percentuale di calore fornito dal combustibile gassoso (gas di raffineria)

VLE<sub>det o.c.</sub> è il limite riportato nelle tabelle di cui all'allegato II parte II per gli inquinanti NO<sub>x</sub> e Polveri relativamente al combustibile determinante (liquido)

VLE<sub>f.g.</sub> è il limite riportato nelle tabelle di cui all'allegato II parte II per gli inquinanti NO<sub>x</sub> e Polveri relativamente al combustibile non determinante (gassoso).

Nel calcolo dei suddetti limiti di emissione si tiene altresì conto delle deroghe previste dall'allegato II parte I per gli impianti anteriori al 2002.

Il calcolo del limite di emissione è basato sulla frazione percentuale di calore fornito dal combustibile determinante (olio combustibile), alla capacità produttiva di riferimento. Tale criterio di determinazione del limite è imprescindibile per il Gestore, visto che il ciclo produttivo della raffinazione comporta un'alta variabilità di assetto degli impianti e di conseguente disponibilità e utilizzo dei combustibili residui della distillazione e raffinazione del petrolio greggio. Il criterio proposto è fondamentale anche alla luce delle incerte previsioni sullo scenario energetico ed in particolare petrolifero. Si evidenzia che, anche a livello di BAT Conclusions, lo European IPPC Bureau di Siviglia (JRC) ha seguito il medesimo criterio nello stabilire che i BAT-AELs non tengano conto delle variazioni nel mix dei combustibili, individuando esclusivamente due tipologie di assetto di combustione: multicom bustibile e monocom bustibile a gas.

La stessa normativa europea sui Grandi Impianti di Combustione, recepita al punto 3.4 dell'allegato II parte I, prevede un limite fisso di SO<sub>2</sub> per tutti gli impianti multicom bustibili che utilizzano i residui della distillazione e raffinazione del petrolio greggio, a prescindere dal rapporto olio/gas.



### 3.1 Limiti Punto di emissione E-1

Sulla base dei combustibili utilizzati dall'impianto di combustione che convoglia i fumi al camino E-1 alle condizioni della massima capacità produttiva e tenendo conto che tale impianto è anteriore al 2002, il Gestore propone che a partire dalla data del 1° Gennaio 2016 i valori limite di emissione del camino E-1 siano calcolati sulla base dei seguenti dati:

- Frazione di calore fornito mediante il combustibile determinante (liquido):  $Fraz_{det.o.c.} = 45 \%$
- Frazione di calore fornito mediante il combustibile non determinante (gassoso):  $Fraz_{f.g.} = 55 \%$
- Limiti NOx:  $VLE_{det.o.c.} = 450 \text{ mg/Nm}^3$        $VLE_{f.g.} = 300 \text{ mg/Nm}^3$
- Limiti Polveri:  $VLE_{det.o.c.} = 50 \text{ mg/Nm}^3$        $VLE_{f.g.} = 5 \text{ mg/Nm}^3$

Pertanto il Gestore propone i seguenti valori limite di emissione al camino E-1:

VLE <sub>3.4</sub> SO <sub>2</sub>	1.000 mg/Nm <sup>3</sup> al 3% O <sub>2</sub> espresso come media mensile
VLE <sub>3.3</sub> NOx	435 mg/Nm <sup>3</sup> al 3% O <sub>2</sub> espresso come media mensile
VLE <sub>3.3</sub> Polveri	45,5 mg/Nm <sup>3</sup> al 3% O <sub>2</sub> espresso come media mensile

### 3.2 Limiti Punto di emissione E-3

Sulla base dei combustibili utilizzati dall'impianto di combustione che convoglia i fumi al camino E-3 alle condizioni della massima capacità produttiva e tenendo conto che tale impianto è anteriore al 2002, il Gestore propone che a partire dalla data del 1° Gennaio 2016 i valori limite di emissione del camino E-3 siano calcolati sulla base dei seguenti dati:

- Frazione di calore fornito mediante il combustibile determinante (liquido):  $Fraz_{det.o.c.} = 45 \%$
- Frazione di calore fornito mediante il combustibile non determinante (gassoso):  $Fraz_{f.g.} = 55 \%$
- Limiti NOx:  $VLE_{det.o.c.} = 450 \text{ mg/Nm}^3$        $VLE_{f.g.} = 300 \text{ mg/Nm}^3$
- Limiti Polveri:  $VLE_{det.o.c.} = 50 \text{ mg/Nm}^3$        $VLE_{f.g.} = 5 \text{ mg/Nm}^3$

Pertanto il Gestore propone i seguenti valori limite di emissione al camino E-3:

VLE <sub>3.4</sub> SO <sub>2</sub>	1.000 mg/Nm <sup>3</sup> al 3% O <sub>2</sub> espresso come media mensile
VLE <sub>3.3</sub> NOx	435 mg/Nm <sup>3</sup> al 3% O <sub>2</sub> espresso come media mensile
VLE <sub>3.3</sub> Polveri	45,5 mg/Nm <sup>3</sup> al 3% O <sub>2</sub> espresso come media mensile

### 3.3 Limiti Punto di emissione E-5

Sulla base dei combustibili utilizzati dall'impianto di combustione che convoglia i fumi al camino E-5 alle condizioni della massima capacità produttiva e tenendo conto che tale impianto è anteriore al 2002, il Gestore propone che a partire dalla data del 1° Gennaio 2016 i valori limite di emissione del camino E-5 siano calcolati sulla base dei seguenti dati:



- Frazione di calore fornito mediante il combustibile determinante (liquido):  $Fraz_{det.o.c.} = 45\%$
- Frazione di calore fornito mediante il combustibile non determinante (gassoso):  $Fraz_{f.g.} = 55\%$
- Limiti NOx:  $VLE_{det.o.c.} = 450\text{ mg/Nm}^3$        $VLE_{f.g.} = 300\text{ mg/Nm}^3$
- Limiti Polveri:  $VLE_{det.o.c.} = 50\text{ mg/Nm}^3$        $VLE_{f.g.} = 5\text{ mg/Nm}^3$

Pertanto il Gestore propone i seguenti valori limite di emissione al camino E-5:

VLE <sub>3,4</sub> SO <sub>2</sub>	1.000 mg/Nm <sup>3</sup> al 3% O <sub>2</sub> espresso come media mensile
VLE <sub>3,3</sub> NOx	435 mg/Nm <sup>3</sup> al 3% O <sub>2</sub> espresso come media mensile
VLE <sub>3,3</sub> Polveri	45,5 mg/Nm <sup>3</sup> al 3% O <sub>2</sub> espresso come media mensile

### 3.4 Limiti Punto di emissione E-8

Sulla base del combustibile gassoso utilizzato dall'insieme dei forni che convogliano i fumi al camino E-8 alle condizioni della massima capacità produttiva e tenendo conto che detti impianti di combustione sono tutti anteriori al 2002, il Gestore propone che a partire dalla data del 1° Gennaio 2016 i valori limite di emissione del camino E-8 siano i seguenti:

VLE NOx	300 mg/Nm <sup>3</sup> al 3% O <sub>2</sub> espresso come media mensile
VLE Polveri	5 mg/Nm <sup>3</sup> al 3% O <sub>2</sub> espresso come media mensile

Il Gestore, chiede di poter rispettare il valore limite di emissione per SO<sub>2</sub> (35 mg/Nm<sup>3</sup> al 3% O<sub>2</sub> espresso come media mensile) a partire dal 01/01/2020. Tale termine è compatibile con quanto riportato nel successivo paragrafo 4.

### 3.5 Limiti Punto di emissione E-25

Nel camino E-25 confluiscono 3 impianti di combustione realizzati ante 2002.

Sulla base dei combustibili utilizzati dall'insieme degli impianti di combustione che convogliano i fumi al camino E-25, alle condizioni della massima capacità produttiva, il Gestore propone che a partire dalla data del 1° Gennaio 2016 i valori limite di emissione del camino E-25 siano calcolati sulla base dei seguenti dati:

- Frazione di calore fornito mediante il combustibile determinante (liquido):  $Fraz_{det.o.c.} = 10\%$
- Frazione di calore fornito mediante il combustibile non determinante (gassoso):  $Fraz_{f.g.} = 90\%$
- Limiti NOx:  $VLE_{det.o.c.} = 450\text{ mg/Nm}^3$        $VLE_{f.g.} = 300\text{ mg/Nm}^3$
- Limiti Polveri:  $VLE_{det.o.c.} = 50\text{ mg/Nm}^3$        $VLE_{f.g.} = 5\text{ mg/Nm}^3$

Pertanto il Gestore propone i seguenti valori limite di emissione al camino E-25:

VLE <sub>3,4</sub> SO <sub>2</sub>	1.000 mg/Nm <sup>3</sup> al 3% O <sub>2</sub> espresso come media mensile
VLE <sub>3,3</sub> NOx	330 mg/Nm <sup>3</sup> al 3% O <sub>2</sub> espresso come media mensile
VLE <sub>3,3</sub> Polveri	14 mg/Nm <sup>3</sup> al 3% O <sub>2</sub> espresso come media mensile



### 3.6 Limiti Punto di emissione E-30

Sulla base del combustibile gassoso utilizzato dal forno che convoglia i fumi al camino E-30 alle condizioni della massima capacità produttiva, il Gestore propone che a partire dalla data del 1° Gennaio 2016 i valori limite di emissione del camino E-8 siano i seguenti:

VLE SO <sub>2</sub>	35 mg/Nm <sup>3</sup> al 3% O <sub>2</sub> espresso come media mensile
VLE NO <sub>x</sub>	100 mg/Nm <sup>3</sup> al 3% O <sub>2</sub> espresso come media mensile
VLE Polveri	5 mg/Nm <sup>3</sup> al 3% O <sub>2</sub> espresso come media mensile

### 3.7 Limiti Punto di emissione E-14/C5

Il Gestore, per tale punto di emissione, relativamente ai limiti in vigore a partire dalla data del 1° Gennaio 2016, chiede di poter confermare quanto già autorizzato al punto 8.2 - Centrale Termoelettrica pag. 59 del PIC relativo all' AIA di Raffineria che riporta: *".....si prescrive per la caldaia C5 il rispetto dei valori limite di cui all'Allegato II alla parte V del D. Lgs. 152/06, dando atto che, essendo rispettate tutte le condizioni necessarie richiamate dal suddetto Decreto, si può applicare la deroga di cui al comma 3.3 della Parte I del citato allegato II alla Parte V del D. Lgs. 152/06."*

### 3.8 Limiti Punto di emissione E-14/TG+C201

I fumi di combustione provenienti dalla turbina a gas fissa esistente TG+ C201 (installata prima del 2013) sono convogliati al camino E-14.

Le prescrizioni in materia di limiti alle emissioni in atmosfera per tali impianti rientrano nel campo di applicazione dell'allegato II parte II Sez. 4 lettera A-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. "Valori di emissione per Turbine a gas (comprese CCGT) alimentate con gas diversi dal gas naturale" che prevede limiti solo per l'inquinante NO<sub>x</sub>.

Il Gestore, chiede di poter rispettare il valore limite di emissione per NO<sub>x</sub> (120 mg/Nm<sup>3</sup> al 15% O<sub>2</sub> espresso come media mensile) a partire dal 01/01/2020. Tale termine è compatibile con quanto riportato nel successivo paragrafo 4.



---

#### PAR. 4: MODIFICHE TECNICO/GESTIONALI RICHIESTE E CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

Con riferimento a quanto riportato ai punti 3.4 (valore limite di emissione per SO<sub>2</sub>) e 3.7 (valore limite di emissione per NO<sub>x</sub>) il Gestore si impegna ad eseguire le seguenti attività con le tempistiche di seguito riportate:

- esecuzione di uno studio di base per l'individuazione della migliore tecnologia disponibile ed applicabile per adeguare gli impianti e consentire il rispetto dei limiti previsti e redazione della stima di costo (entro 12 mesi);
- esecuzione della progettazione di dettaglio (entro 24 mesi);
- avvio delle attività di costruzione (entro 36 mesi; termine dipendente dall'ottenimento delle autorizzazioni da parte degli Enti Competenti)
- completamento delle attività di costruzione, avviamento e messa a regime delle nuove installazioni (entro il 01/01/2020; termine dipendente dall'ottenimento delle autorizzazioni da parte degli Enti Competenti)




---

#### PAR. 5: EFFETTI AMBIENTALI DELLA MODIFICA E NON SOSTANZIALITÀ DELLA PROPOSTA

La richiesta di aggiornamento dei limiti emissivi per i Grandi Impianti di Combustione, che discende dall'obbligo di cui all'art. 273 comma 3 oggetto della presente relazione, non determina effetti negativi e significativi sull'ambiente rispetto alla configurazione attuale della Raffineria e può pertanto essere considerata come non sostanziale, ai sensi dell'art. 5 comma 1, lettera l-bis) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Restano infatti inalterati i limiti emissivi della bolla di Raffineria sia in termini di concentrazione, sia in termini di emissione totale in massa (tonn/anno), fissati dal Decreto DEC-AIA-2011-0000042 del 14/02/2011 (AIA) integrato dal Decreto di Compatibilità Ambientale/Autorizzazione Integrata Ambientale (Decreto AIA/VIA) Prot. DVA DEC-2011-0000255 del 16/05/2011.

Si precisa inoltre che la richiesta, non comportando incrementi di potenzialità della Raffineria e non provocando altresì effetti significativi e negativi sull'ambiente, non risulta soggetta alla procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) in accordo all'art. 20 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.



## **Pec Direzione**

---

**Da:** RAM - SPP <spp-ram@legalmail.it>  
**Inviato:** venerdì 20 febbraio 2015 12:31  
**A:** aia@pec.minambiente.it  
**Cc:** michele.derrigo@ram.it; claudio.ferrara@ram.it; antonio.buccarelli@ram.it  
**Oggetto:** Raffineria di Milazzo - Richiesta aggiornamento ai sensi dell'art. 273 c. 3 D. Lgs. 152/06 e s.m.i.  
**Allegati:** Lettera prot. 020-DIRGE-PM-ab del 20-02-2015.pdf

Si trasmette in allegato la lettera prot. 020/DIRGE/PM/ab del 20/02/2015 di riscontro alla nota prot. DVA-2015-0001732 del 20/01/2015.

Distinti saluti  
Antonio Buccarelli  
Referente AIA  
Raffineria di Milazzo S.C.p.A.

-----  
Raffineria di Milazzo Societa' Consortile per Azioni Sede legale in Milazzo (ME)  
98057 - Contrada Mangiavacca  
Capitale Sociale Euro 171.143.000,00 interamente versato Partita IVA, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Messina 04966251003 R.E.A. di Messina n. 171213 Casella Postale n.178  
Telefax: +39 090 9232200  
Telefono: +39 090 9232.1 (selezione passante)  
Web: raffineriadimilazzo.it

